



CITTA' DI NOVATE MILANESE

- Provincia di Milano -

Servizio Commercio - Attività Produttive

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI QUELLE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DI SEDE.

- Art. 9 legge regionale lombardia 24-12-2003, n. 30
- Punto 11 allegato A alla D.G.R. n. VII/17516 del 17-5-2004

Approvato con deliberazione CC n. 69 del 27/09/2007

| | |
|---------|--|
| Art. 1 | Principi generali |
| Art. 2 | Obiettivi |
| Art. 3 | Ambito di applicazione |
| Art. 4 | Suddivisione del territorio in zone |
| Art. 5 | Autorizzazione |
| Art. 6 | Documentazione allegata alla domanda di autorizzazione |
| Art. 7 | Comunicazione di inizio del procedimento |
| Art. 8 | Nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande |
| Art. 9 | Comunicazione di incongruità del procedimento |
| Art. 10 | Concessione di suolo pubblico |
| Art. 11 | Determinazione delle attività di somministrazione |
| Art. 12 | Tutela dei centri storici |
| Art. 13 | Somministrazione congiunta |
| Art. 14 | Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande |
| Art. 15 | Trasferimento di sede |
| Art. 16 | Ampliamento dell'esercizio |
| Art. 17 | Parcheggi |
| Art. 18 | Impatto acustico ambientale |
| Art. 19 | Trasferimento della proprietà o gestione dell'attività (subingresso) |
| Art. 20 | Distributori automatici |
| Art. 21 | Revoca dell'autorizzazione |
| Art. 22 | Orario di attività |
| Art. 23 | Obbligo degli esercenti sugli orari |
| Art. 24 | Orari degli esercizi a carattere misto |
| Art. 25 | Esclusione dalla disciplina sugli orari |
| Art. 26 | Attività accessorie |
| Art. 27 | Autorizzazione temporanee e stagionali |
| Art. 28 | Cessazione dell'attività |
| Art. 29 | Chiusura temporanea degli esercizi |
| Art. 30 | Pubblicità dei prezzi |
| Art. 31 | Commissione comunale |
| Art. 32 | Norme transitorie |
| Art. 33 | Sanzioni |
| Art. 34 | Entrata in vigore |
| All.A | Planimetria |

Art. 1

Principi generali

I presenti criteri fissano le norme per il rilascio delle nuove autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle concernenti il trasferimento di sede in applicazione dell'art. 9 della L.R. 24.12.2003, N. 30 e del Punto 11) dell'Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. VII/17516 del 14.05.2004.

Tuttavia, la presente regolamentazione non può prescindere dalla considerazione degli effetti del D.L. 4.07.2006 n. 223, cosiddetto Decreto Bersani, convertito in legge 4.08.2006 n.248, che si pone la finalità di liberalizzare le attività imprenditoriali per creare altresì nuovi posti di lavoro.

Dall'esame della normativa sopra esposta (Decreto Bersani n. 2), adottata in ossequio alle statuizioni degli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione, emerge la chiara volontà del legislatore, di tutela dell'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.

In particolare, ai sensi dell'art. 3 del decreto, avente ad oggetto regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi, al fine di garantire la libertà di concorrenza, secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, anche le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte senza i limiti e prescrizioni indicate nell'articolo stesso.

Per l'effetto delle suddette disposizioni normative, si rileva ancora che, alla data odierna, non è più sussistente l'obbligo dell'istituzione di un parametro numerico per gli esercizi pubblici della somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 2

Obiettivi

La presente regolamentazione si pone le finalità indicate dall'art. 1 della L.R. 30 del 24.12.2003, ha validità triennale, dalla data della sua approvazione, può essere modificato ed integrato anche prima della sua scadenza.

L'Amministrazione comunale deve perseguire l'apertura di nuovi esercizi della somministrazione con particolare riguardo ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale creando un'armonica integrazione con la disponibilità di spazi pubblici o ad uso pubblico al fine di migliorare la funzionalità e produttività del servizio di somministrazione al pubblico, assicurando che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, in funzione di un miglior equilibrio tra domanda e offerta.

In via generale al fine di tutelare le tradizioni locali, nelle aree di particolare interesse storico e ambientale della città, potranno essere ritenute incompatibili quelle richieste che per tipologia e/o per dimensioni possono risultare in contrasto con esigenze rilevanti di rispetto delle

tradizioni, dell'arredo urbano, dell'immagine.

La programmazione si base sul rispetto dei criteri meglio specificati dai successivi artt.6,9 e 12.

Art. 3

Ambito di applicazione

I presenti criteri disciplinano in tutto il territorio comunale, il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'interno di immobili o in strutture collocate su suolo pubblico o privato.

L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

La somministrazione di alimenti e bevande comprende la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area privata aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.

I presenti criteri non si applicano alle attività elencate al comma 4, dell'art.8 legge Regionale n.30 del24.12.2003.

Art. 4

Suddivisione del territorio in zone

Ai fini della presente disciplina il territorio comunale è suddiviso in 5 zone secondo la planimetria di cui all'allegato A): ZONA 1 (centro) - ZONA 2 (Stelvio) - ZONA 3 (Bovisasca) - ZONA 4 (Baranzate) - ZONA 5 (Metropoli).

Art. 5

Autorizzazione

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 9 della L.R. 24.12.2003, n. 30, nei seguenti casi:

- nuova apertura;
- trasferimento da una zona all'altra;
- trasferimento nella stessa zona.

L'autorizzazione, valida per i locali in essa indicati, può essere:

- permanente;
- stagionale;
- temporanea.

La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata possibilmente su appoita modulistica predisposta dal servizio commercio o spedita con raccomandata o inviata al protocollo del comune e deve indicare i seguenti dati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale, se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui

agli articoli 5 e 6 della L.R. n. 30 del 2003;

c) ubicazione dell'esercizio;

d) superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa è esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento d'identità.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato e, se possibile, possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 9 comma 7 della L.R. n. 30/2003 rimarrà sospeso.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Art. 6

Documentazione allegata alla domanda di autorizzazione

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564.
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge, ovvero la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l'ufficio comunale sportello imprese;
- d) la documentazione di previsione di impatto acustico, in conformità alle previsioni della normativa di cui alla Legge 447/95 e del DPCM 14.11.1997, che a cura dell'ufficio dovrà essere trasmessa all'ARPA, territorialmente competente, per la relativa valutazione (come meglio specificato al successivo art.18);
- e) comunicazione, da inviare all'ASL competente, di avvio di esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, con laboratorio o meno di produzione;
- f) idonea documentazione volta a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e) e f) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale e comunque entro 365 giorni dal rilascio della stessa. In ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività, il soggetto dovrà porsi in regola con le vigenti norme ed entrare in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9, comma 8 della L.R. n. 30 del 2003.

Art. 7

Comunicazione di inizio del procedimento

All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione, l'ufficio comunale rilascia al soggetto richiedente, una ricevuta recante le seguenti indicazioni:

- a) l'ufficio comunale competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio presso il quale si possa prendere visione degli atti.

Il comune affigge copia dell'avvio del procedimento al proprio albo pretorio.

Art. 8

Nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione ai sensi del comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 30/2003 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 9. Per ogni domanda viene verificato se il nuovo punto di somministrazione è assentibile perché coerente con una equilibrata distribuzione dei pubblici esercizi sul territorio.

L'accoglimento ed il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.

L'autorizzazione è rilasciata quando la domanda è in armonia con i presenti criteri, con le altre norme vigenti e con i regolamenti comunali in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di polizia urbana, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 9 della L.R. n. 30/2003 e nel rispetto degli accertamenti prescritti dal comma 9 dello stesso art. 9.

Art. 9

Comunicazione di incongruità del procedimento e limiti di concentrazione

Qualora dall'esito dell'istruttoria, relativamente alla proposta di insediamento dell'esercizio pubblico in area per la quale dovesse emergere un elevato grado di concentrazione di pubblici esercizi, si procederà d'ufficio al rigetto della domanda dandone tempestiva informazione al richiedente.

Per elevato grado di concentrazione di esercizi pubblici si deve intendere la presenza di oltre 4 esercizi pubblici nel raggio di ml. 150.

Art. 10

Concessione di suolo pubblico

Al fine della migliore fruizione del servizio, in sede di rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere garantite l'ubicazione e le metrature più idonee, compatibilmente con gli altri e diversi interessi pubblici, nel rispetto, in particolare, delle norme in materia di circolazione stradale, di igiene, di impatto acustico e/o ambientale (decoro).

In ogni caso, per le occupazioni di suolo pubblico con strutture, ancorché amovibili, oltre ai necessari pareri di rito, sarà necessario acquisire le autorizzazioni necessarie dagli uffici competenti (DIA e autorizzazione occupazione suolo pubblico).

Nel caso di utilizzo di pertinenze esterne di pubblici esercizi (sia per caffetterie e gelaterie sia per la ristorazione) ubicate in prossimità del traffico veicolare, la separazione delle zone di somministrazione di alimenti deve essere costituita da pannelli divisorii di altezza di mt. 1,5 e non da una semplice siepe o una tenda.

L'occupazione di superficie esterna con strutture fisse o mobili è inteso come ampliamento della superficie di esercizio e quindi soggetto agli adempimenti previsti dall'art.16.

Per l'occupazione di suolo pubblico, con strutture non rimovibili, nei mesi estivi, a fini della tutela della quiete dei residenti, è fatto obbligo di cessare il servizio di somministrazione all'esterno del locale, alle ore 24.

Il predetto limite orario potrà essere derogato solo nel caso di esercizi situati ad una congrua distanza dall'abitato.

Art. 11

Determinazione delle attività di somministrazione

La somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, può assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche a qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;

- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar american bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma questa ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento.

Qualora in uno stesso esercizio vengano svolte attività diverse, il suo titolare deve segnalare le diverse denominazioni assunte.

Per gli esercizi già in attività, ove i titolari degli stessi non abbiano già provveduto alla comunicazione della denominazione del locale, è fatto obbligo di provvedere al riguardo entro gg. 30 dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 12 **Tutela dei centri storici**

Limiti di distanza fra gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che non possono essere istituiti allo scopo di limitare la concorrenza, devono essere imposti solo a fronte di motivate esigenze volte ad evitare addensamenti di traffico e disturbi alla quiete o alla sicurezza pubblica o simili.

L'Amministrazione comunale, pertanto, in sede di valutazione di particolari richieste volte al conseguimento di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, con aperture prevalentemente serali, abbinate ad attività di trattenimento o svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, è tenuta a valutare l'idoneità della loro ubicazione in relazione:

- al rispetto della quiete pubblica e della sicurezza pubblica;
- alla tutela dei centri storici;
- alla sussistenza di distanze minime fra gli esercizi pubblici rispetto a luoghi di cura, di riposo e luoghi destinati a culto;
- alla possibilità di chiedere all'operatore particolari misure di mitigazione.

Art 13

Somministrazione congiunta - definizioni

Somministrazione prevalente all'intrattenimento

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento è sottoposta ad autorizzazione come disciplinato nei precedenti articoli.

Le richieste di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione nei quali locali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

Non Costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia.

Trattenimento prevalente alla somministrazione

Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno a tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.

L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta negli esercizi già autorizzati per altra attività congiunta e prevalente di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari è sottoposta, sussistendone i requisiti di norma, a semplice comunicazione di inizio di attività relativamente all'accessorio servizio di somministrazione.

Somministrazione in Circoli e associazioni

Le associazioni e i circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali e che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore di associati, sono subordinate al rispetto delle prescrizioni normative contenute nel D.P.R. 235/01 ed alla preventiva iscrizione nel registro delle associazioni del Comune di Novate Milanese

Somministrazione in locali adibiti a raccolta di scommesse ippiche e sportive e nei call center

La somministrazione svolta all'interno dei locali relativi a concessione del servizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive (D.D.r. del 3/04/2003) e nei call center (L.R. n° 6/2006) è a tutti gli effetti rivolta ad un pubblico indistinto ed è quindi subordinato ad autorizzazione come disciplinato nei precedenti articoli.

Art. 14

Superficie delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Nessun limite minimo né massimo di superficie può essere stabilito per esercizio. I locali destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno comunque avere superfici adeguate ed idonee ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore. Dovranno in sintesi garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche esercitate.

Art. 15
Trasferimento di sede

L'autorizzazione al trasferimento, ove non sussistano gli impedimenti di cui al precedente art. 12, è sempre concessa quando sussistano i requisiti previsti dall'art. 6 e 9.

Art. 16
Ampliamento dell'esercizio

L'ampliamento di superficie, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico è soggetto a comunicazione al comune competente per territorio e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione di cui al comma 1° del presente articolo il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

Art. 17
Parcheggi

Per l'apertura di nuovi esercizi pubblici, gli strumenti urbanistici stabiliscono le condizioni per garantire un'adeguata dotazione di spazi o parcheggi, indispensabili per l'attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi insediamenti, per una corretta integrazione urbana.

Art. 18
Impatto acustico ambientale

La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa dal Comune, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente.

L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro il termine prefissato dal Comune.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento si applicano le normative di cui alla Legge 447/95 e al DCPM 14.11.1997.

Art. 19
Trasferimento della proprietà o gestione dell'attività (subingresso)

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è soggetto a comunicazione.

Gli eventi suddetti comportano di diritto la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 24.12.2003, n. 30.

Art. 20 **Distributori automatici**

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'art. 9 L.R. 30/2003.

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 21 **Revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 365 giorni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 L.R. 30/2003;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività di e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità prescritte nell'art. 15 L.R. 30/2003.

I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a),c) e d) sono quelli di cui al punto 5) dell'allegato A alla D.G.R. N.VII/17516 del 17.05.2004 (il ritardo nel rilascio delle autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente azienda sanitaria locale; il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali; L'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali, iniziate in base ad idoneo titolo abilitativi).

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, oppure in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 22 **Orario di attività**

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n.30 del 2003, fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'orario, con l'osservanza delle procedure indicate al comma precedente, può essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio.

Per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente, è fissata la fascia obbligatoria di apertura, compresa fra le ore 08 e le ore 20.

Sono obbligati al rispetto di tale fascia oraria obbligatoria gli esercizi pubblici con le seguenti denominazioni:

- bar gastronomici e simili;
- bar caffè e simili;
- bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili.

Per gli esercizi altri, di seguito elencati, è fissata la fascia oraria obbligatoria di apertura, compresa tra le ore 17 e le ore 24

- ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili;
- tavole calde self service, fast food e simili;
- pizzerie e simili.

Devono rispettare tale fascia oraria di attività gli esercizi disco-bar, piano bar, american bar, locali serali e simili.

La fascia massima facoltativa di apertura per entrambe le suddette categorie di esercizi è compresa tra le ore 05 e le ore 02.

Per gli esercizi che, congiuntamente all'attività di somministrazione, svolgono attività di intrattenimento danzante e/o musicale la fascia obbligatoria deve essere compresa fra le ore 7 e le ore 3 del giorno successivo.

La chiusura degli esercizi di cui alla lettera l) del punto 11, autorizzati ai sensi dell'art. 68 RD 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), può essere posticipata dal parte del Comune.

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 20 della L.R. n.30 del 2003, con suo provvedimento può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

Il Sindaco, nel caso di situazioni di particolare disturbo, arrecato al vicinato dalla presenza e dall'attività di un esercizio pubblico, situazioni che devono essere comprovate da rilievi certi, delle forze di polizia e/o della polizia locale, o da altra inequivocabile documentazione, interessati gli organismi indicati in premessa, nel rispetto delle previsioni degli artt. 7 e 8 della Legge 7.08.1990 n. 241, può, con motivato provvedimento, da assumersi ex art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, ridurre gli orari di attività dell'esercizio pubblico che, direttamente o indirettamente, è causa di molestia al vicinato.

Art. 23
Obbligo degli esercenti sugli orari

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuato o comprendente un intervallo di chiusura intermedia.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

Per quanto attiene all'utilizzo di strumenti musicali e/o apparecchiature diffusione sonora, è fatto obbligo al titolare dell'esercizio di cessare qualsiasi attività rumorosa, ovvero di spegnimento delle apparecchiature, alle ore 24, fermo restando che già dalle ore 23, nei mesi di vigenza dell'ora legale e dalle ore 22, nel periodo dell'ora solare, nessuna musica può essere diffusa all'esterno del locale, salvo deroghe per particolari ricorrenze e/o iniziative.

Art. 24
Orari degli esercizi a carattere misto

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto.

Art. 25
Esclusione dalla disciplina sugli orari

Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all'interno delle stazioni ferroviarie, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati e alle attività indicate dall'art. 21 della L. r. 30/2003

Art. 26
Attività accessorie

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle vigenti normative.

Art. 27
Autorizzazione temporanee e stagionali

In occasione di riunioni straordinarie di persone il comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, può rilasciare, previa richiesta almeno 30 gg prima delle iniziative, l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza ed alla dichiarazione prevista dall'art.5 comma 1 della L.R. 8/2007, che è finalizzata ad attestare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette ad autorizzazione o denuncia di inizio attività salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto ad autorizzazione amministrativa secondo le modalità stabilite dal precedente art.5 e dai criteri previsti dal presente regolamento.

Per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si considera quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a giorni 60 e non superiori a giorni 240 per ciascun anno solare.

Dei provvedimenti autorizzativi per attività svolte in forma stagionale il Comune può prevedere l'apertura o la chiusura obbligatoria delle stesse in determinati periodi dell'anno solare.

Art. 28
Cessazione dell'attività

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune competente, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 29

Chiusura temporanea degli esercizi

Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 30, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 30

Pubblicità dei prezzi

Ad eccezione dei prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, per i prodotti destinati alla vendita per asporto esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico, gli esercenti devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84.

Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a. per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;

b. per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a); per le sole attività di ristorazione, gli esercenti sono tenuti all'esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio.

Le modalità prescelte devono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercizi contemplati dall'art. 4, comma 5, della L.R. 14/2003 - attività non prevalente all'interno di altre strutture, già descritti al precedente art. 3, nonché ai circoli privati disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

Art. 31

Commissione comunale

Il Comune istituisce una Commissione consultiva sulla base dell'art. 20 della L.R.30/2003, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti più rappresentativi a livello provinciale e della CCIAA.

La Commissione è nominata dal Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della Commissione sono stabiliti dal Sindaco, sentiti i soggetti di cui al comma 1.

La Commissione esprime parere obbligatorio in merito:

- a) alla programmazione delle attività dei pubblici esercizi;
- b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni;
- c) alla determinazione degli orari di esercizio dell'attività;
- d) ai programmi di apertura di cui all'art. 18, comma 2.

Art. 32 **Norme transitorie**

Per tutto quanto non contemplato dal presente provvedimento si fa richiamo alle norme della Legge Regionale n. 30, del 24 dicembre 2003 ed agli indirizzi generali allegati alla DGR n. VII/17516, del 17.05.2004.

Art. 33 **Sanzioni**

Chiunque viola le disposizioni della presente normativa è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 23 della L.R. 24.12.2003, n. 30 e più precisamente:

Titolare di attività di somministrazione o suo delegato non in possesso dei requisiti morali: viene ad integrarsi la violazione all'art. 5 della Legge Regionale 24.12.2003 n. 30: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 18.06.1931 n. 773: sanzione da € 516,00 a € 3.098,00: pagamento in misura ridotta, pari a € 1.032,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Titolare di attività di somministrazione o suo delegato non in possesso dei requisiti professionali: viene ad integrarsi la violazione all'art. 6 della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 516,00 a € 3.098,00: pagamento in misura ridotta, pari a € 1.032,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Esercizio dell'attività di somministrazione senza l'autorizzazione del Sindaco: viene ad integrarsi la violazione all'art. 9 comma 3° della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 516,00 a € 3.098,00; pagamento in misura ridotta, pari a € 1.032,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Svolgimento dell'attività di somministrazione nonostante il provvedimento sindacale in essere, di sospensione dell'autorizzazione: viene ad integrarsi la violazione all'art. 9 comma 3° della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 516,00 a € 3.098,00; pagamento in misura ridotta, pari a € 1.032,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Inefficacia dell'autorizzazione di somministrazione perché per l'esercizio non è stata presentata comunicazione all'ASL, ai sensi dell'art. 5 comma 1° della Legge Regionale 2.04.2007 n.8, ovvero perché l'ASL a seguito di ispezione, attesti l'inidoneità dei locali o del laboratorio di produzione: viene ad integrarsi la violazione all'art. 9 comma 3° della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 516,00 a € 3.098,00; pagamento in misura ridotta, pari a € 1.032,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Svolgimento dell'attività di somministrazione in difformità di quanto oggettivamente accertato, sotto i profili igienico sanitari, in sede di prima ispezione dell'ASL competente: viene ad integrarsi la violazione all'art. 3 comma 3° della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00; pagamento in misura ridotta, pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Attivazione dell'attività di somministrazione oltre l'anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione: viene ad integrarsi la violazione all'art. 9 comma 8° della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00; pagamento in misura ridotta, pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Tardiva comunicazione al comune, oltre gg. 30 dalla data di conferimento, della delega rilasciata al preposto: viene ad integrarsi la violazione all'art. 9 comma 15° della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00; pagamento in misura ridotta, pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Somministrazione di alcolici superiori al 21° durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, musicali, sagre e/o fiere: viene ad integrarsi la violazione all'art. 10 della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00; pagamento in misura ridotta, pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della

violazione.

Ampliamento della superficie di somministrazione senza preventiva comunicazione al comune: viene ad integrarsi la violazione all'art. 11 della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00; pagamento in misura ridotta, pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Attivazione ampliamento della superficie di somministrazione, prima del decorso di gg. 30 dalla comunicazione al comune: viene ad integrarsi la violazione all'art. 11 della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00; pagamento in misura ridotta, pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Ampliamento della superficie di somministrazione inefficace, a seguito di parere contrario espresso dall'ASL competente: viene ad integrarsi la violazione all'art. 11 della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00; pagamento in misura ridotta, pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Installazione di distributori automatici per la somministrazione, senza autorizzazione e somministrazione sempre con distributori automatici, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione: viene ad integrarsi la violazione all'art. 13 della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00; pagamento in misura ridotta, pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Subingresso nella titolarità di un esercizio di somministrazione senza avere presentato comunicazione al Sindaco: viene ad integrarsi la violazione all'art. 15 della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00; pagamento in misura ridotta, pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Mancata osservanza degli orari di esercizio, in ambito di attività di somministrazione: viene ad integrarsi la violazione all'art. 17 della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00; pagamento in misura ridotta, pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Cartello orario non esposto o esposto in modo non visibile all'esterno, in esercizio di

somministrazione: viene ad integrarsi la violazione all'art. 17 comma 2° della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00: pagamento in misura ridotta, pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Chiusura dell'esercizio di somministrazione superiore ai gg. 30 non comunicata al comune: viene ad integrarsi la violazione all'art. 18 della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00: pagamento in misura ridotta, pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Esposizione in modo non chiaro e ben visibile, ovvero omessa esposizione, dei prezzi dei prodotti venduti per asporto: viene ad integrarsi la violazione all'art. 19 comma 1° della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00: pagamento in misura ridotta, pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Mancata esposizione della tabella dei prezzi dei generi e delle bevande somministrate: la mancanza integra la violazione all'art. 19 comma 3° della L.R. n. 30/03: si sanziona ai sensi dell'art. 17 bis del R.D. 773/1931: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00: pagamento in misura ridotta, pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Somministrazione di alimenti e bevande ai soci in circolo privato (associato a circuiti nazionali, quali ARCI, ACLI, ENDAS ecc.) senza presentazione DIA: violazione all'art. 2 comma 1° del D.P.R. 4.06.2001 n. 235, per la quale è prevista, ai sensi dell'art. 10 della legge 25.08.1981 n. 287, la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00: pagamento in misura ridotta, pari a € 1.032,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Somministrazione di alimenti e bevande in circolo privato, non associato a circuiti nazionali, quali ARCI, ACLI, ENDAS ecc., senza presentazione della domanda di autorizzazione: violazione all'art. 2 comma 1° del D.P.R. 4.06.2001 n. 235, per la quale è prevista, ai sensi dell'art. 10 della legge 25.08.1981 n. 287, la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00: pagamento in misura ridotta, pari a € 1.032,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande senza la previa comunicazione all'asl con il rilascio del verbale di idoneità dei locali dell'autorizzazione sanitaria: violazione all'art. 2 comma 1° della Legge 30.04.1962 n. 283, per la quale è prevista la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 774,00: pagamento in misura ridotta, pari a € 258,00: pagamento a favore dell'ASL competente; autorità preposta al ricevimento di scritti difensivi: ASL territorialmente competente.

Vietare l'accesso agli ufficiali ed agenti in servizio per il controllo dell'attività, in violazione alla norma

dell'art. 16 del R.D. 18.06.1931 n. 773: trattasi di illecito contravvenzionale, di natura penale: **il ricorso è proponibile all'autorità giudiziaria.**

Operare modifiche ai locali di somministrazione, senza la preventiva comunicazione all'Autorità sanitaria, in violazione alla norma dell'art. 27 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327: sanzione da € ..////.. a € 774,00: pagamento in misura ridotta pari a € 258,00: pagamento a favore dell'ASL competente; autorità preposta al ricevimento di scritti difensivi: ASL territorialmente competente.

Omissa esposizione dell'autorizzazione comunale: violazione alla norma dell'art. 180, del R.D. 6.05.1940 n. 635: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00: pagamento in misura ridotta pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore del comune e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Sindaco, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Mancato sgombero del locale all'orario di chiusura dell'esercizio: violazione alla norma dell'art. 186, del R.D. 6.05.1940 n. 635: sanzione da € 154,00 a € 1.032,00: pagamento in misura ridotta pari a € 308,00. L'introito della sanzione è a favore dell'E.SA.TRI e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Prefetto, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Rifiuto di prestazione senza giustificato motivo, da parte di titolare di pubblico esercizio: violazione alla norma dell'art. 187, del R.D. 6.05.1940 n. 635: sanzione da € 516,00 a € 3.098,00: pagamento in misura ridotta pari a € 1.032,00. L'introito della sanzione è a favore dell'E.SA.TRI e lo scritto difensivo deve essere indirizzato al Prefetto, entro gg. 30 dalla contestazione e/o notificazione dell'atto di accertamento della violazione.

Adibire minori di anni 18 alla somministrazione di bevande alcoliche: violazione alla norma dell'art. 188, del R.D. 6.05.1940 n. 635: trattasi di illecito contravvenzionale, di natura penale: **il ricorso è proponibile all'autorità giudiziaria.**

Ometteva di indicare nella lista degli alimenti lo stato di conservazione degli stessi (congelati o surgelati): violazione alla norma dell'art. 515 del codice penale: trattasi di illecito penale: **il ricorso è proponibile all'autorità giudiziaria.**

Somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica: violazione alla norma dell'art. 689 del codice penale: trattasi di illecito penale: **il ricorso è proponibile all'autorità giudiziaria.**

Somministrazione di bevande alcoliche a persone in manifeste condizioni di ubriachezza: violazione alla norma dell'art. 691 del codice penale: trattasi di illecito penale: **il ricorso è proponibile all'autorità giudiziaria.**

Permettere l'effettuazione di giochi vietati in esercizio di somministrazione: violazione alla norma dell'art. 723 del codice penale: trattasi di illecito penale: **il ricorso è proponibile all'autorità giudiziaria.**

Art. 34
Entrata in vigore

I presenti criteri entrano in vigore 15 gg. successivi alla data di pubblicazione della delibera di approvazione.